

29 LUG 2020

Prot. N° 12957 SR

**PROROGA DI VALIDITA' DEL REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO, DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO**

**Tra il Presidente f.f. del Tribunale di Lecce dott. Mario Cigna, il Procuratore della Repubblica dott. Leonardo Leone De Castris, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avv. Antonio De Mauro**

Premesso che in data 16.4.2020 è stato sottoscritto il Regolamento per il deposito telematico delle negoziazioni assistite per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, allo scopo di adottare soluzioni che consentissero lo svolgimento dell'attività professionale nel rispetto delle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica;

che tale Regolamento prevedeva l'utilizzo degli indirizzi PEC per le comunicazioni e dei depositi riguardanti gli accordi di negoziazione assistita nella materia familiare;

che la validità del Regolamento era limitata al 'periodo di sospensione dell'attività giudiziale, così come prevista dall'art.83 D.L. nr.18/20 e successive modifiche ed integrazioni';

che, tenuto conto del buon esito del Regolamento e della esigenza ancora attuale di limitare gli accessi agli Uffici, appare opportuno estendere la validità temporale del Regolamento;

tanto premesso

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

1. In considerazione della necessità di garantire il rispetto delle misure sanitarie per contrastare il rischio epidemiologico e di limitare gli accessi agli Uffici, fino a nuova disposizione la trasmissione, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, degli accordi di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, così come disciplinata dal comma 2 dell'art.6 del D.L. nr.132/2014, convertito in Legge nr.162/2014, deve essere eseguita in via telematica, attraverso invio via PEC all'indirizzo [procuratore.procura.lecce@giustiziacert.it](mailto:procuratore.procura.lecce@giustiziacert.it) dell'accordo di negoziazione e della convenzione di negoziazione, firmati dalle parti e dai difensori, questi ultimi anche con firma digitale, unitamente ai documenti indicati nel successivo punto 4, allegati in formato .pdf e con attestazione di conformità all'originale da parte di almeno uno dei difensori.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, il Procuratore della repubblica, quando non ravvisa irregolarità, trasmette via PEC ad entrambi gli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3, salvo il rilascio dell'originale del provvedimento, nel caso di richiesta in tal senso da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, per gli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo art.6.

3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica quando ritiene che l'accordo

risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e trasmette il provvedimento di autorizzazione via PEC ad entrambi gli avvocati, salvo il rilascio dell'originale del provvedimento, nel caso di richiesta in tal senso da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, per gli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo art.6. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette via PEC, entro cinque giorni, all'indirizzo [presidente.tribunale.lecce@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.lecce@giustiziacert.it), al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.


4. I documenti da allegare in formato .pdf unitamente all'accordo di negoziazione ed alla convenzione di negoziazione come indicato al punto 1, sono:

- a) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- b) Certificati anagrafici di residenza di entrambe le parti
- c) Stato di famiglia di entrambe le parti
- d) Dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio di entrambi
- e) In caso di figli maggiorenni autosufficienti, la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da ciascun figlio

I documenti allegati devono essere accompagnati da attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da almeno uno degli avvocati patrocinanti.

Lecce, 28 luglio 2020

**Il Presidente f.f. del Tribunale di Lecce dott. Mario Cigna**



**Il Procuratore della Repubblica dott. Leonardo Leone De Castris**



**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce prof. avv. Antonio De Mauro**

